

## **TI\_GERICHTE 16.2002.80 vom 9. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.80](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.80)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.80 du 9 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.80 del 9 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.04.2003  
16.2002.80

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.80 Lugano 9 aprile 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 2002 presentato da \_\_\_\_\_ patr. \_\_\_\_\_ contro la sentenza 9 settembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nell'ambito dell'azione possessoria promossa con istanza 18 luglio 2002 da \_\_\_\_\_ patr. \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto che le venissero consegnati determinati beni di sua proprietà in possesso della convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 18 luglio 2002 \_\_\_\_\_ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione possessoria fondata sull'art. 927 CC, chiedendo che venisse fatto obbligo alla madre \_\_\_\_\_ di consegnarle i suoi effetti personali, gli oggetti di sua proprietà presenti nell'abitazione di quest'ultima a \_\_\_\_\_, segnatamente libri, materiale di studio e un computer con accessori, come pure altri beni mobili. All'udienza 31 luglio 2002 le parti si sono accordate nel senso che si sarebbero incontrate -unitamente al legale dell'istante- presso l'abitazione della convenuta e che in quell'occasione la stessa avrebbe consegnato alla figlia gli oggetti che riconosceva suoi. Il 20 agosto 2002 si è tenuta una discussione concernente gli oggetti contestati durante la quale la convenuta ha parzialmente avversato la pretesa dell'istante. A entrambe le udienze l'istante si è presentata accompagnata dal suo patrocinatore, mentre la convenuta ha partecipato sola. 2. Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla menzionata lista di oggetti, rivendicati da entrambe le parti, ha riconosciuto all'istante il possesso su gran parte degli stessi, ordinandone alla convenuta l'immediata consegna alla figlia. 3. Con il presente tempestivo gravame, \_\_\_\_\_, insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC. Senza entrare nel merito della controversia, la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita poiché il pretore, nonostante non fosse in grado di proporre e discutere le sue ragioni con la necessaria chiarezza, già solo a dipendenza del fatto che si esprimeva in lingua tedesca, non l'ha diffidata a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, ciò che le ha impedito di tutelare in modo conveniente i suoi interessi. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con osservazioni 10 ottobre 2002 (dalle quali

dev'essere estromessa la documentazione allegata per la prima volta in questa sede: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) l'istante postula la reiezione del ricorso, sostenendo che la ricorrente, in ogni stadio della procedura, ha potuto capire la portata della vertenza e l'esatto significato di ciò che di volta in volta veniva discusso. 4. Il presente ricorso per cassazione è ammissibile, malgrado il rinvio dell'art. 374 CPC alla procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC) che prevede la sola impugnazione davanti alla camera civile d'appello (art. 370 CPC). Infatti, silente al proposito il materiale legislativo, si ritiene che debba prevalere su questo disposto la norma di competenza per materia a decidere le azioni possessorie: mentre il pretore è esclusivamente competente se l'oggetto è un diritto reale immobiliare, quando oggetto della contesa è una cosa mobile la competenza è determinata dal valore della domanda (art. 373 CPC). Ciò che comporta - per forza di cose - la competenza anche del giudice di pace per le vertenze il cui valore è inferiore a fr. 2'000.-, rispettivamente del pretore per i valori superiori (art. 5 cpv. 1 LOG). Immutati i disposti processuali applicabili, ossia la procedura di camera di consiglio, sarebbe tuttavia estraneo al sistema vigente e in particolare contrario all'art. 327 CPC che sentenze emesse da giudici di pace siano impugnabili con il rimedio dell'appello. Se ne deve concludere che è il valore dell'oggetto a determinare anche il rimedio di diritto cui può essere fatto capo quando l'azione possessoria concerne - come detto - una cosa mobile. Questa conclusione non contrasta con la giurisprudenza nota su questo tema che ha finora confermato soltanto la competenza esclusiva del Pretore quando oggetto della lite è un diritto reale immobiliare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 373, n. 882; I CCA 14 aprile 1994 in re S./C.). 5. L'art. 327 lett. e CPC permette l'annullamento di una sentenza del Pretore o del Giudice di pace quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova. In quest'ambito colloca la sua censura la ricorrente, facendo riferimento all'art. 39 CPC: ciò che è corretto poiché effettivamente la norma trova la sua ragione nel diritto delle parti di essere sentite, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 4). Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio. Quando il giudice ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC). Un simile intervento del giudice si giustifica solo in presenza di circostanze particolari, oggettive o soggettive, che il giudice valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza). Il giudice, procedendo d'ufficio, deve accertarsi se la parte appare essere nella condizione di capire - senza disporre di cognizioni giuridiche proprie - gli atti di procedura che le sono notificati e di agire in conformità con gli obblighi che essi comportano (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 2; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 132). Non si tratta quindi di un'incapacità astratta, ma determinata da circostanze concrete (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, ed. 3, § 27/28, N. 25). Il solo fatto che un convenuto non sia patrocinato ancora non significa, in altri termini, che questi vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba designare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. 6. In concreto,

contrariamente a quanto pretende la ricorrente, nulla induce a ritenere che non fosse in grado di comprendere e di discutere con la necessaria chiarezza la causa: in particolare, essa non ha offerto nessun indizio al primo giudice di non aver capito le intenzioni della controparte, di non aver valutato i passi decisi e di non essere in grado di difendersi da sola in modo adeguato. In concreto, la convenuta ha reagito convenientemente alla citazione e ha partecipato senza sollevare eccezioni alla prima udienza, aderendo all'ordine del giorno per la continuazione della causa; essa ha voluto unicamente garantirsi la corretta verbalizzazione in lingua italiana, chiedendo -e ottenendo- una traduzione orale del protocollo da parte del giudice. Ciò che ancora non significa che essa non capisca -né essa peraltro lo afferma- la lingua del processo (essa abita in Ticino dal molto tempo) o che non abbia compreso la discussione svoltasi, visto che la controparte era pur sempre la figlia con la quale aveva vissuto fino a pochi giorni prima. Non solo, ma proprio la sottoscrizione dell'accordo sulla continuazione della lite, indica come essa ne avesse compreso il significato. Alla seconda udienza la convenuta, presentatasi nuovamente da sola, ha prodotto un allegato scritto -in lingua tedesca allegato come parte del verbale - con il quale ha preso posizione in modo puntuale e chiaro sui singoli oggetti litigiosi. Ciò che costituisce un'implicita dimostrazione della propria capacità di difendersi. Inoltre, alla replica dell'istante, essa ha adeguatamente duplicato, in particolare in merito alla proprietà del computer. Al termine dell'udienza, ancora una volta la convenuta ha sottoscritto il verbale dopo averne ottenuto una traduzione orale. In conclusione, la personalità della ricorrente aveva caratteristiche tali da poter permettere al giudice di concludere alla sua capacità di compiere adeguatamente gli atti del processo. E ciò, malgrado esso si sia dovuto svolgere essenzialmente in lingua italiana, dal momento che le pretese carenti conoscenze di questa lingua, come s'è visto, non hanno limitato la sua capacità di difendersi. Né l'oggetto del litigio appariva di complessità fattuale o giuridica particolare. L'azione promossa dall'istante è di natura sommaria (art. 361 per il rinvio di cui all'art. 374 CPC) e come tale intesa solo a chiarire questioni di fatto fondate sulla verosimiglianza ( Stark , in Comm. di Basilea, 1998, Vorbemerkungen zu Art. 926-929 ZGB , N. 36) al fine di permettere all'istante di rientrare in possesso di determinati beni ( Stark , in Comm. di Berna, 2001, n. 1 e 7 ad art. 927 CC), ma senza ottenere un giudizio sulla proprietà dei medesimi. Si è trattato cioè -anche nel concreto- di un contenzioso che non poneva difficoltà e poteva essere affrontato anche da una parte non patrocinata e sprovvista di formazione giuridica. Stando così le cose, il mancato patrocinio della ricorrente dev'essere unicamente fatto risalire a una sua scelta consapevole e non a un errore di valutazione del giudice. Ne consegue che la ricorrente non può invocare con successo una pretesa lesione del propria diritto di essere sentita e che il ricorso dev'essere respinto, con il carico delle spese e delle ripetibili alla convenuta (art. 148 CPC). 7. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente, non può essere accolta, il gravame mancando sin dall'inizio di possibilità di buon esito (art. 14 lett. a LAG). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 settembre 2002 \_\_\_\_\_ è respinto. 2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.- sono posti a carico della ricorrente che verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno      Campagna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.